



**CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE**  
**TRA**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**  
**E**  
**CARBOSULCIS SPA**

L'Università degli Studi di Cagliari (di seguito UNICA), con sede in Cagliari, via Università 40, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maria Del Zompo,

e

CARBOSULCIS SpA (di seguito CARBOSULCIS), con sede in Gonnessa, Miniera Monte Sinni, rappresentata dall'amministratore unico, ing. Antonio Martini,

di seguito singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

**Premesso che**

- UNICA, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, mira al conseguimento dell'eccellenza puntando alla qualità della formazione di primo, secondo e terzo livello e su una ricerca scientifica capace di raccordarsi col sistema produttivo, promuovendo la crescita economica e sociale, oltre che culturale, del territorio e della comunità di riferimento;
- UNICA crede nell'importanza di favorire il completamento del processo formativo degli studenti, realizzando momenti di alternanza tra attività di studio ed esperienze operative in Realtà produttive e Centri di ricerca altamente qualificati;
- UNICA ha tra le sue finalità quella di contribuire alla ricerca scientifica attraverso la promozione e la partecipazione a programmi e progetti di ricerca;
- CARBOSULCIS è una società a totale partecipazione della Regione Sardegna ed è titolare di una concessione esclusiva per lo sfruttamento delle miniere di carbone del Sulcis;
- In conformità al piano di chiusura approvato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione Europea del 1° ottobre 2014, adottato con Legge Regionale 4 Dicembre 2014 n. 29, le attività della CARBOSULCIS sono interessate da un profondo processo di ristrutturazione;
- CARBOSULCIS ha tra le sue finalità la gestione del bacino carbonifero del Sulcis attraverso l'adeguamento tecnologico continuo e l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche;
- CARBOSULCIS e UNICA intendono promuovere forme di collaborazione nel campo della ricerca, sviluppo e promozione del trasferimento tecnologico, attraverso l'impegno in attività di comune interesse e attraverso la partecipazione congiunta a programmi di ricerca e sviluppo finanziati a livello internazionale, nazionale e regionale;

## Le parti convengono quanto segue

### Articolo 1 – DEFINIZIONI

- a) Per “Programma di Ricerca Congiunto” si intende il programma di attività di ricerca e sviluppo congiunto che le Parti definiranno nell’ambito della Convenzione;
- b) Per “Background” si intende tutte le informazioni (compreso il know how non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d’autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;
- c) Per “Foreground” si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale, generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione;
- d) Per “Sideground” si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;
- e) Per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.

### Articolo 2 - FINALITA'

#### 2.1 Scopo della Convenzione è:

- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- promuovere l’accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori e strutture di ricerca.

#### 2.2 La collaborazione fra le Parti comprenderà principalmente le seguenti aree di attività, con particolare riferimento al sistema carboenergetico:

- valorizzazione di scarti e sottoprodotti industriali;

- tecnologie chimiche ed energetiche innovative;
- gestione di servizi industriali;
- recupero ambientale e di compendi immobiliari legati alle attività carboenergetiche;
- gestione di rifiuti speciali non pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività di formazione;
- bonifica, protezione ambientale e difesa del territorio.

### Art. 3 – **MODALITA' DI ATTUAZIONE**

3.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti saranno definite dalle Parti mediante separati e specifici accordi di dettaglio (Progetti Esecutivi), tra CARBOSULCIS e UNICA o le sue Strutture didattiche e di ricerca.

3.2 Ciascun Progetto Esecutivo comprenderà:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

3.3 Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 3.1 conterrà altresì l'indicazione del personale, dipendente e/o parasubordinato, di CARBOSULCIS e di UNICA impegnato sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, e le modalità d'impiego delle strutture CARBOSULCIS e UNICA quantificando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca. Il personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella Convenzione.

### Articolo 4 - **DURATA**

4.1 La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione e avrà una durata pari a tre anni. Potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori tre anni, se non disdetta da una delle Parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata almeno tre mesi prima della data di scadenza. Le Parti si impegnano sin d'ora a procedere, con un anticipo di tre mesi rispetto alla data di scadenza della Convenzione, alla negoziazione in buona fede dell'eventuale modifica di alcuna delle clausole in essa contenute.

4.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti, di cui al precedente art. 3, che non siano ancora conclusi.

## Articolo 5 – PUBBLICAZIONI

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti di UNICA e di CARBOSULCIS coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

5.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;
- proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza secondo il disposto del successivo articolo 7 comma 2.

Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto *in itinere* la posticipazione della pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda. In caso di Foreground e di Sideground in regime di segretezza, la durata del periodo di segretezza sarà disciplinata dal successivo articolo 6. Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.

## Articolo 6 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

6.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

6.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa.

6.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

6.4 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

6.5 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (*"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI"*).

#### Articolo 7 - **GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

7.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

7.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

7.3 Le Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del Foreground generato congiuntamente dalle stesse. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito successivo accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti del Foreground congiunto nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso verrà stabilita di volta in volta per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell'apporto economico e strumentale nonché del numero di inventori coinvolti.

7.4 Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro 30 giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l'altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, ovvero alla registrazione, facendone formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In

tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l'altra entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

7.5 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

#### Articolo 8 – **RISOLUZIONE**

8.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi previsti nella Convenzione, mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni.

#### Articolo 9 - **FORO COMPETENTE**

9.1 Le parti concordano di voler definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente accordo.

9.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà rivolta all'esclusiva competenza del Foro di Cagliari. E' espressamente escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

#### Articolo 10 – **REGISTRAZIONE**

10.1. La Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della Convenzione rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte che ne richiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari

Università degli Studi di Cagliari  
Il Rettore  
(prof. Maria Del Zompo)  
Documento firmato digitalmente





Carbosulcis S.p.A.  
L'Amministratore unico  
(Ing. Antonio Martini)  
Documento firmato digitalmente

# Rapporto di verifica

Nome file: **CONVENZIONE UniCa\_Carbosulcis.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **11/06/2018 15:29:44**

Versione software: **ArubaSign 3.5.6**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 DEL ZOMPO MARIA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
2	 Martini Antonio	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	
	<b>Appendice A</b>		4	

## Firma valida - Certificato attendibile

La firma è in formato CAdES-BES

Riferimento temporale dichiarato dai firmatari: 30/04/2018 17:19:28 UTC